

**Convenzione ex art.1, comma 124 della legge n.145/2018 tra l'Unione Montana
Sirentina ed il
Comune di Molina Aterno per l'utilizzo congiunto del
dipendente
Sig.ra Jessica Fazi**

L'anno duemilaventisei, il giorno ventuno del mese di maggio, tra:

L'UNIONE MONTANA SIRENTINA, C.F. 92038640667, rappresentato dal Commissario Straordinario pro-tempore, rappresentante legale dell'Ente e domiciliato per la sua carica presso la sede in Secinaro (AQ);

E

IL COMUNE DI MOLINA ATERNO (AQ), C.F. 00216470666, rappresentato dal Responsabile del Personale dott.ssa Maria Laura Magliulo, domiciliata per la sua carica presso la sede comunale in Molina Aterno (AQ);

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 124 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) prevede *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;
- l'art. 18 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2022/2024 sottoscritto in data 23 febbraio 2026 prevede: *“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.*
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati

alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;

- l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente.

6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate- i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 16.11.2022.”;

-il Comune di Molina Aterno ha trasmesso la nota prot. n. 1356 del 21.05.2026 a firma del Responsabile del Personale con la quale si chiede l'utilizzo condiviso delle prestazioni lavorative della Sig.ra Jessica Fazi, per un numero di 12 ore alla settimana, presso il Comune richiedente, salvo proroghe e/o rinnovi;

- non esistono allo stato situazioni che siano produttive di conflitto di interesse tra l'Unione Montana Sirentina ed il Comune di Molina Aterno per le prestazioni lavorative del dipendente;

- con deliberazione Commissariale n. 5 del 21.05.2026 immediatamente esecutiva, l'Unione Montana Sirentina ha assentito all'utilizzo per n. 12 ore settimanali, del dipendente sopra indicato, istruttore amministrativo, presso il Comune di Molina Aterno dall'1° giugno 2026 al 31 dicembre 2026, salvo proroga, approvando lo schema della presente convenzione;

- con deliberazione della G.C. n. 30 del 21.05.2026, immediatamente esecutiva, il Comune di Molina Aterno ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, dell'utilizzo temporaneo, per 12 ore settimanali, della Sig.ra Jessica Fazi, dipendente dell'Unione Montana Sirentina, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL 23/02/2026, approvando nel contempo lo schema di convenzione relativo all'utilizzo in forma congiunta e condivisa delle

prestazioni lavorative del dipendente medesimo;
- il dipendente in questione ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione per 12 ore alla settimana presso il Comune di Molina Aterno (nota prot. n. 359 del 21.05.2026);

DATO ATTO che la convenzione in oggetto deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

Tanto premesso e considerato,

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.
2. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art.1, comma 124 della legge n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL 23/02/2026, del dipendente Sig.ra Jessica Fazi, in servizio a tempo determinato presso l'Unione Montana Sirentina con la qualifica di istruttore amministrativo, da parte del Comune di Molina Aterno per lo svolgimento di pari funzioni, per un periodo predeterminato dal 01 giugno al 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile/rinnovabile, e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo pari a n. 12 ore settimanali;
3. Al dipendente utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
4. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, mediante sottoscrizione della presente convenzione.

ART.2 – Durata della Convenzione

1. La durata della convenzione decorre dal 01.06.2026 e scadenza 31.12.2026, salvo proroghe e/o rinnovi.
2. L' assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del Comune utilizzatore e previo assenso dell'ente di appartenenza.
3. La presente convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai rispettivi organi competenti. Potrà altresì essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale. In tale evenienza la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque non prima di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione all'altro Ente della deliberazione di recesso, esecutiva.

ART. 3- Tempo di lavoro di assegnazione

1. La sig.ra Jessica Fazi presterà servizio presso il Comune di Molina Aterno per n. 12 (dodici) ore di lavoro settimanali e per il periodo 01 giugno– 31 dicembre 2026, salvo proroghe, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo.
2. La restante parte dell'orario di lavoro, pari a n. 24 ore, sarà prestata dal dipendente presso l'Unione Montana Sirentina, Ente titolare del rapporto di lavoro.

3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti, informando il dipendente, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
4. L'Unione Montana Sirentina ed il Comune di Molina Aterno organizzano il dipendente individuato al punto 1) nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in capo a ciascun ente e in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e da non interferire nei suoi compiti istituzionali.

ART. 4 – Gestione del personale

1. L'Unione Montana Sirentina ed il Comune di Molina Aterno concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Sarà compito di entrambi gli Enti determinare, di comune intesa, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Enti, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).
3. Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l'attività degli altri dipendenti all'interno di entrambi gli enti.
4. Il rapporto di lavoro del dipendente è interamente gestito dall'Unione Montana Sirentina, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Molina Aterno.
5. In ogni caso gli Enti convenzionati Unione Montana Sirentina e di Molina Aterno attivano forme di informazione e consultazione relative al dipendente le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Ente e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
2. L'Unione Montana Sirentina provvederà direttamente all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Molina Aterno. Il rimborso da parte del Comune di Molina Aterno avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Unione Montana Sirentina secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio Economico-Finanziario, in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.
3. Le retribuzioni di posizione e di risultato eventualmente riconosciute al dipendente sono a carico dei singoli enti in rapporto al tempo di lavoro utilizzato nelle posizioni organizzative di cui ai precedenti commi. Le retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell'ente utilizzatore dovranno essere comunicate e trasferite all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderle al dipendente.
4. La quota parte della retribuzione di posizione da riconoscere per lo specifico ruolo di responsabile del Servizio viene determinata da ciascun ente secondo il rispettivo sistema di graduazione interna.
5. Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro,

che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

6. Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per trasferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte dal dipendente interessato alla presente convenzione per conto e nell'interesse del singolo comune.

7. Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute saranno a carico del Comune di Molina Aterno che provvederà a liquidarle al dipendente nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge sulla base di specifica e documentata richiesta.

ART.6 – Verifica delle presenze

La verifica delle presenze sarà effettuata mediante timbratura nell'Ente titolare del rapporto di lavoro. Il tracciamento delle presenze viene comunicato all'ente utilizzatore con cadenza mensile.

ART.7 –Ferie e malattia

1. Le ferie e i permessi saranno autorizzati dall'Unione Montana Sirentina che acquisirà preventivamente le richieste relative a ferie e permessi maturati ed autorizzati dal Comune di Molina Aterno, relativamente ai giorni di servizio prestati presso quest'ultimo. All'Unione Montana Sirentina spetta la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti contrattuali previsti, spettanti alla dipendente.

2. Le ferie annuali dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo.

3. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'Unione Montana che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Molina Aterno.

ART. 8- Cause di scioglimento

1. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per richiesta espressa della dipendente con un preavviso di almeno sessanta giorni;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 60 giorni da parte dell'ente recedente previa adozione di apposita deliberazione di recesso, esecutiva.

ART. 9 - Modifiche ed integrazioni alla convenzione

1. Gli Enti convenzionati Unione Montana Sirentina e Comune di Molina Aterno possono valutare, sulla base di una verifica dell'efficacia della presente convenzione, l'opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla medesima. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, le Amministrazioni provvedono alla modifica con atti integrativi da approvarsi a cura delle rispettive Giunte Comunali.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dai due Enti.

ART. 10 – Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni e/o ciascuna delle Amministrazioni e il dipendente interessato in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate al giudice ordinario del foro di Sulmona.

ART. 11 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

ART. 12- Esenzione per bollo e registrazione

1. La presente convenzione, non soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86, né all'imposta di bollo ai sensi allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è sottoscritta ai sensi dell'art. 15 comma 2 *bis* della L. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'UNIONE MONTANA SIRENTINA
Il Commissario Straordinario
(Sig. Luigi Fasciani)

PER IL COMUNE DI MOLINA ATERNO
Il Responsabile del Personale
(Dr.ssa Maria Laura Magliulo)

Per accettazione

Il dipendente
